



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI TROTICOLTURA DI CANTIANO 01/04/2020 – 31/12/2020, MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO – CIG 8132402E6B

Art. 1 – STRUTTURA DEL CENTRO

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITA' DI PAGAMENTO - ALTRI ONERI

Art. 5 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

Art. 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 7 – CAUZIONE - GARANZIE CONTRATTUALI, ULTERIORI OBBLIGHI PER IL SOGGETTO
AGGIUDICATARIO

Art. 8 – PENALITA'

Art. 9 – SUBAPPALTO

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 11 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Art. 12 – RINVIO AD ALTRE NORME

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Art. 1 STRUTTURA DEL CENTRO

Il Centro Ittiogenico di Cantiano è un'area di 3000 mq accreditato alla riproduzione in cattività della specie di trota autoctona rinvenuta in alcuni areali dell'appennino centrale, classificata come *Salmo Macrostigma*.

L'impianto, posto a circa 360m s.l.l.m., è sito all'ingresso del paese di Cantiano in adiacenza alla sponda sinistra del torrente Bevano per una lunghezza complessiva di circa 150m. E' alimentato principalmente dalle acque del torrente provenienti da una presa di monte regolarmente autorizzata a circa 70m.

Il Centro dispone della necessaria certificazione di "*allevamento indenne inserito in zona indenne da malattie virali S.E.V. e N.E.I.*" ed è soggetto a ispezioni e analisi periodiche del servizio veterinario competente per territorio.

Nelle prime fasi del ciclo biologico della trota (uovo, avannotto, trotella) è fondamentale poter disporre di acque microbiologicamente pure, limpide, ad elevato tenore di ossigeno disciolto ed eventi temperatura costante, prossima alla temperatura di schiusa ottimale per la trota che è di circa 10° C. Nel periodo invernale (novembre-marzo) si effettua la spremitura dei riproduttori e relativa fecondazione artificiale delle uova ottenute. Le uova vengono stabulate in apposite vasche all'interno del locale incubatoio dove avviene la schiusa (dopo 33-35 giorni) e la successiva fase di svezzamento degli avannotti nati. Una parte degli avannotti viene trasferita nell'area nursery per un ulteriore accrescimento.

L'allevamento è costituito dalle seguenti strutture:

- l'incubatoio o avannotteria, dove si effettua l'incubazione delle uova ed il primo accrescimento delle larve fino al riassorbimento del sacco vitellino. L'alimentazione delle vasche presenti in incubatoio è assicurata dall'acqua di un pozzo artesiano; il quale garantisce una temperatura costante di circa 11.5° C. (dotato di 12 trigoli);
- un'area nursery all'aperto dove viene svolta la fase di accrescimento; le vasche sono alimentate con emungimento di acqua batteriologicamente pura mediante elettropompa da pozzo artesiano (n. 9 vasche in vetroresina nursery, 6 quadrate e 3 rettangolari, e una vasca nursery non utilizzata);



- n. 12 vasche funzionanti esterne di accoglienza, rivestite in cemento armato profonde mediamente 1,20 m circa, posizionate a cascata (raceways) così destinate:
 - n. 9 vasche in cui vengono stabulati i riproduttori divisi per bacino fluviale e generazione (bacini fluviali del Metauro, Esino, Potenza, Chienti, Nera, Tenna) Le vasche vengono alimentate dalle acque del Torrente Bevano nel periodo invernale e di un secondo pozzo ausiliare nel periodo estivo in concomitanza con il periodo di magra naturale del piccolo Torrente;
 - una vasca terminale adibita a quarantena per i riproduttori catturati al di fuori della zona indenne;
 - due vasche utilizzate per la sedimentazione in ingresso e in uscita dell'impianto di stabulazione.

La struttura comprende anche locali adibiti ad ufficio, laboratorio, magazzino, bagno e spogliatoio. E' alimentata da energia elettrica fornita da ENEL, dotata di gruppo elettrogeno diesel di emergenza, avvisatore telefonico di allarme e videosorveglianza.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio da svolgere all'interno del Centro di Troscollato di cantiano comprende le seguenti attività:

- Sorveglianza dell'impianto, in particolare in caso di eventi naturali o artificiali (fattori climatici, piene, interruzioni di energia elettrica ecc.) che possano nuocere al materiale ittico presente;
- Segnalazione di anomalie e guasti dell'impianto e relative sofferenze del materiale ittico;
- Manutenzione quotidiana delle vasche di accoglienza e cura del materiale ittico;
- Pulizia dei locali e dell'area verde di pertinenza dell'impianto;
- Pulizia periodica delle vasche esterne da alghe incrostanti e dal sedimento in ingresso avendo particolare cura nel rimuovere dalle griglie di separazione delle vasche le eventuali trote morte al fine di ridurre il rischio di diffusione di patologie indesiderate;



- Pulizia e disinfezione del locale avannotteria e dell'area nursery;
- Pulizia e disinfezione dei telai di stabulazione delle uova nel periodo precedente alle operazioni di spremitura ed a sua conclusione;
- Pulizia delle vasche in vetroresina presenti all'interno dell'avannotteria e della nursery nel periodo di stabulazione di avannotti e trotelle;
- Pulizia e disinfezione delle uova nel periodo di stabulazione delle stesse;
- Disinfezione sistematica di avannotti e trotelle presenti in avannotteria;
- Disinfezione sistematica delle trote presenti nelle vasche esterne e delle trotelle presenti nell'area nursery;
- Disinfezione degli attrezzi prima e dopo essere stati usati per le operazioni di cui sopra avendo cura di riporli giornalmente;
- Pulizia delle vasche di quarantena, alimentazione e disinfezione delle trote ubicate all'interno delle stesse;
- Rilevazione, annotazione ed archiviazione dati (temperatura, ossigeno disciolto, tassi di mortalità su uova, avannotti e trotelle, tempi di schiusa, ecc.) in apposita tabella informatica predisposta dai responsabili scientifici del Progetto Life+Trota;
- Alimentazione delle trote ai diversi stadi di sviluppo;
- Coltura di alimenti vivi per lo svezzamento delle trotelle;
- Completa disponibilità lavorativa in caso di necessità contingenti (spremiture, semine, pulizie straordinarie, eventuali visite veterinarie ed analisi dei parametri fisico chimici delle acque da parte degli enti preposti, ecc.);
- Completa disponibilità lavorativa negli eventi informativi ed educativi dedicati alla promozione della biodiversità, in collaborazione con i partner del progetto Life+Trota e/o associazioni o/e centri di educazione ambientale o di ricerca;
- Completa disponibilità lavorativa nelle operazioni di carattere straordinario relative alla movimentazione delle trote all'interno dell'impianto e delle trotelle da reinserire nei fiumi marchigiani di cui all'attività del PostLife, che comunque, in caso di necessità, saranno supportate dai partner del progetto e/o Associazioni Piscatorie e/o da personale incaricato dall'Amministrazione Provinciale;



- Apertura del Centro Trocicoltura per visite extra concordate con il Committente, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è fissata presumibilmente dal 01/04/2020 al 31/12/2020, fatto salvo una aggiudicazione efficace prima del 01/04/2020.

Ci si riserva la possibilità di ricorrere a una proroga tecnica di ulteriori 6 mesi fino al 30/06/2021, qualora al 31/12/2020 non si fosse ancora concretizzato il passaggio del Centro alla Regione e/o non si fossero quindi ancora concluse le procedure necessarie per l'individuazione da parte della Regione subentrante di un nuovo contraente.

Art. 4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITÀ DI PAGAMENTO – ALTRI

ONERI

Il corrispettivo complessivo per il servizio oggetto del presente capitolato è stimato in € 29.850,00 (Iva esclusa) e verrà liquidato su presentazione di quattro regolari fatture con cadenza bimestrale e un'ultima fattura mensile che dovrà essere emessa previo rilascio del Certificato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "fattura elettronica" del DM N, 55/2013, indicare il codice univoco della Provincia UFE5Q9 e riportare obbligatoriamente il CIG 8132402E6B. Inoltre la fattura dovrà essere emessa secondo il regime IVA di "Split Payment" (L. 190/2014 art. 1 comma 629). Il pagamento avverrà nel termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente, ad avvenuta acquisizione di regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC).



Art. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare all'Amministrazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente nota all'Amministrazione ogni successiva variazione dei dati trasmessi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nel pagamento.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 13 del presente Capitolato, l'Amministrazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione all'impresa a mezzo A.R. o a mezzo PEC, qualora le transazioni verso terzi siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario sul conto dedicato.

Art. 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha l'obbligo di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di cui al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81.

Art. 7 CAUZIONE - GARANZIE CONTRATTUALI, ULTERIORI OBBLIGHI PER IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Per partecipare alla gara è richiesta una **cauzione provvisoria** pari all' 1% del valore della base di gara. La riduzione dell'importo della cauzione all'1%, rispetto a2% previsto per legge, ex art. 93 del d. lgs. 50/2016, è proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni oggetto del servizio e al grado di rischio ad esso connesso.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.



L'operatore economico aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, dovrà prestare una **cauzione definitiva** a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione inerente e conseguente al contratto, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione (IVA esclusa), fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.

In particolare:

- l'importo della garanzia definitiva è ridotto ove la Ditta sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 nelle misure percentuali ivi previste. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso di tali requisiti;
- la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione provinciale;
- la garanzia relativa alla cauzione definitiva deve avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio;

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione, nonché delle spese che eventualmente la Provincia dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

Resta salvo per la Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione sarà dichiarata svincolata con la compilazione del "Certificato di regolare svolgimento del servizio", da parte degli uffici competenti, al termine dell'appalto, che dovranno prendere atto della complessiva regolarità del servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e alle



persone e dell'avvenuta osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutti gli obblighi di capitolato e contrattuali.

In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia.

La Provincia di Pesaro e Urbino è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui divenisse creditrice nei riguardi dell'appaltatore per inadempienze contrattuali o danni od altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto sopra detto l'appaltatore è obbligato nel termine di dieci (10) giorni a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di inadempienza la cauzione verrà integrata d'ufficio, prelevandola dal canone di appalto e l'appaltatore sarà considerato inadempiente nei confronti della norma contrattuale.

Garanzie contrattuali, ulteriori obblighi per la Ditta Aggiudicataria

È a carico dell'aggiudicatario ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa nell'espletamento delle prestazioni previste dal presente capitolato. Dell'esatto adempimento dei servizi e degli obblighi derivanti l'aggiudicatario risponde in proprio nei confronti della Provincia.

La Provincia resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'aggiudicatario, il quale la solleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone di conseguenza l'Ente Appaltante.

Sono inoltre a carico della ditta aggiudicataria:

- l'accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione dell'appalto determinate nel presente capitolato;
- il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale; in particolare provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti e tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti i servizi oggetto del presente appalto.



Art. 8 PENALITÀ

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle stesse, il fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale non si applica qualora il ritardo derivi dalla sospensione del servizio per volontà della Provincia o da cause di forza maggiore.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell'addebito a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC indirizzata al legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario e solo dopo aver valutato le eventuali controdeduzioni di quest'ultimo.

Resta in ogni caso salva la possibilità per l'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sull'importo della fattura di pagamento emessa, al netto dell'IVA, in fase di liquidazione ovvero mediante escussione dalla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso la Ditta Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Art. 9 SUBAPPALTO

E' vietato all'operatore economico aggiudicatario di subappaltare totalmente o parzialmente a terzi il servizio oggetto del presente capitolato.

Il subappalto del servizio fa sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere immediatamente dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Sono inoltre vietati i cottimi fiduciari di qualsiasi tipo.

Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- il venir meno dei requisiti d'ordine generale richiesti per partecipare alla procedura;



- non conformità dei servizi resi rispetto a quanto richiesto in sede di procedura;
- mancato reintegro della cauzione definitiva così come previsto dall'art. 10 del presente capitolato;
- persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
- mancata osservanza di quanto disposto sul subappalto dall'art. 12 del presente capitolato;
- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali;
- frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza del personale impiegato relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- cessione del contratto o del credito con inosservanza di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e senza preventiva autorizzazione all'Amministrazione,
- messa in liquidazione della Ditta Aggiudicataria;
- utilizzo di attrezzature, macchinari non rispondenti alle prescrizioni di legge;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento della Provincia, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC avvalendosi della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione provinciale intenda avvalersi di tale clausola, la Ditta Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dalla Provincia, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.



Art. 11 CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le controversie contrattuali che dovessero insorgere, attinenti al presente appalto, è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro competente per territorio, qualora non possano essere composte in via amichevole.

Fino alla soluzione della controversia la Ditta aggiudicataria non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato.

Il contratto di appalto non conterrà clausole arbitrali.

Art. 12 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà riferimento alle norme del codice civile e a quelle di procedura civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.

Si applicheranno inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto della presente gara.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative sopraggiunte.

Art. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- Ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679, in riferimento al presente capitolato si informa che:
- il Titolare del trattamento di dati personali è la Provincia di Pesaro e Urbino;
- i dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati medesimi;
- le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso;
- i dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione;
- i dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea;



- i dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
- I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto di:
 - accesso ai dati personali;
 - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 - di opporsi al trattamento;
 - di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidare il servizio.